

ASSOCIAZIONE TENNISTICA DILETTANTISTICA

COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE - RCONOSCIMENTO

Articolo 1 - Costituzione

1. È costituita un'associazione tennistica dilettantistica, sotto la denominazione "Circolo tennis Gioia 1974", che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine "associazione".

Articolo 2 - Sede

1. L'associazione ha sede legale a Gioia Tauro, via C. Battisti, 2, presso lo studio legale Sofia e sede sportiva in Italia presso l'impianto del giardino pubblico comunale, sito in Via Galileo Galilei, in Gioia Tauro.

Articolo 3 - Scopi

1. L'associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.

2. L'associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano, organizzando attività sportive, compresa l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del tennis.

3. L'associazione si impegna a svolgere almeno una delle seguenti attività agonistiche entro il 31 ottobre di ciascun anno:

a. la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Cam-

pionato nazionale individuale od a squadre;

b. la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato.

4. L'associazione ha inoltre tra le sue finalità l'organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative.


Articolo 4 - Durata

1. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 5 - Affiliazione alla F.I.T.

1. L'associazione è affiliata alla Federazione italiana tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati Alagna Emilio, Allera Pierluigi, Bagalà Santo, Bellofiore Renato, Crea Domenico, Logiaccio Giovanni, Mangano Crispino, Marino Pasqualino Giuseppe, Mazza Rocco, Ruggiero Pacifico, Sofia Francesco, Teresi Antonino, Tilotta Rocco, Vita Raffaele ed atleti aggregati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I., impegnandosi altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.T.

2. L'associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza al-



la F.I.T.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T., sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

Articolo 6 - Riconoscimento di associazione sportiva

1. L'associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio federale della F.I.T., per delega del Consiglio nazionale del C.O.N.I.

2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare le modificazioni al presente Statuto che vengano imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.

CAPO II

ORGANI SOCIALI

Articolo 7 - Organi sociali

1. Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) la Commissione tecnica;
- e) il Segretario.

2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interes-

se dell'associazione.

3. Tutti gli altri incarichi assegnati sono a titolo gratuito ed hanno la durata corrispondente a quella del Consiglio di amministrazione che li ha conferiti.

4. Le cariche sociali e gli incarichi sono confermabili.

Articolo 8 - Assemblea

1. L'Assemblea degli associati è sovrana; è indetta dal Consiglio di amministrazione e convocata dal Presidente con avviso inviato agli associati aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione, nonché mediante affissione, nel medesimo termine, dell'avviso predetto presso la sede associativa.

2. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima sia per la seconda convocazione dell'Assemblea.

3. L'Assemblea ordinaria è convocata obbligatoriamente entro il 30 aprile di ogni anno.

4. La convocazione dell'Assemblea può altresì avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio di amministrazione o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto.

Articolo 9 - Partecipazione all'Assemblea

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, gli associati ordinari in regola con il pagamento dei contributi associativi.

La partecipazione dell'associato ordinario all'Assemblea è

strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati ordinari aventi diritto a voto; ciascun associato ordinario può essere portatore di una sola delega.

Articolo 10 - Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati ordinari aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati ordinari presenti aventi diritto al voto.

Articolo 11 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare la relazione del Consiglio di amministrazione sull'attività dell'anno associativo trascorso;
- b) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione;
- c) approvare il rendiconto economico-finanziario;
- d) approvare i programmi dell'attività da svolgere ed il preventivo di spesa;
- e) decidere su tutte le questioni che il Consiglio di amministrazione ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati ordinari;
- f) deliberare le modificazioni statutarie;
- g) deliberare lo scioglimento dell'associazione e nominare i liquidatori.

2. Le proposte degli associati ordinari devono essere comunicate al Consiglio di amministrazione in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 12 - Approvazione delle deliberazioni assembleari

1. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).

2. Le deliberazioni dell'Assemblea per le modificazioni statutarie e per la liquidazione dell'associazione devono essere approvate:

a) in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza di tutti gli associati ordinari aventi diritto al voto;

b) in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di tutti gli associati ordinari aventi diritto al voto.

3. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'associazione, previa affissione nei locali dell'associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea.

Articolo 13 - Eleggibilità - Incompatibilità

1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati ordinari.

2. Nel Consiglio di amministrazione non può essere eletto chi ricopre cariche pubbliche, di espressione elettorale e non,

cariche sociali in altre società od associazioni tennistiche.

Articolo 14 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque consiglieri, eletti per tre esercizi, che scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

2. Elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e nomina il Segretario.

3. Si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Articolo 15 - Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'associazione.

2. Tra l'altro, il Consiglio di amministrazione:

a) predispone il preventivo di spesa ed il rendiconto economico-finanziario, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere, da sottoporre all'Assemblea;

b) determina l'ammontare dei contributi degli associati;

c) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;

d) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;

e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente



statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;

f) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'associazione;

g) amministra il patrimonio associativo, gestisce l'associazione e decide su tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea;

h) delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati.-

Articolo 16 - La Commissione tecnica

1. La Commissione tecnica attende all'attività sportiva ed agonistica dell'associazione sotto la supervisione del Consiglio d'amministrazione da cui dipende ed in particolare:

a) si occupa dell'organizzazione delle gare, dei tornei e della partecipazione degli atleti alle competizioni federali;


b) vigila sull'efficienza e praticabilità dei campi di gara;

c) verifica la frequenza degli aspiranti soci in relazione al conseguimento dei requisiti per l'ammissione di cui all'art.

21 comma 3 del presente statuto;

d) svolge tutti i compiti di natura tecnica demandatigli dal Consiglio d'amministrazione.

2. La Commissione tecnica è composta di tre membri dei quali uno, con funzioni di coordinatore, scelto tra i membri del Consiglio d'amministrazione dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e due scelti tra i soci ordinari e/o gli atleti aggregati dal Consiglio di Amministrazione.



3. La Commissione tecnica ha la stessa durata del Consiglio d'amministrazione.

Articolo 17 - Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'associazione, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

Articolo 18 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

2. Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o della vacanza della carica.

Articolo 19 - Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati, adempie tutte le mansioni di segreteria.

CAPO III

ASSOCIATI

Articolo 20 - Associati ordinari - Atleti aggregati

1. L'associazione è composta dagli associati ordinari, ai qua-

li sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni dal presente statuto.

2. Può essere prevista la categoria di aggregati composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell'associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.

Articolo 21 - Ammissione all'associazione

1. L'ammissione all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) pratica del tennis da parte del richiedente e/o di un suo familiare minorenni da almeno sei mesi;
- b) presentazione della domanda;
- c) pagamento dei contributi associativi, comprensivi del costo della tessera federale "socio";
- d) accettazione senza riserve del presente statuto;
- e) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione.

2. L'età minima necessaria per l'ammissione è di diciotto anni.

3. Le persone che non si trovano nelle condizioni previste dal comma 1. lettera a) del presente articolo, possono presentare domanda di preammissione. La preammissione non attribuisce all'interessato alcun diritto, né lo assimila al socio. Al termine del semestre successivo alla presentazione di tale doman-



alle da, attestate le condizioni per l'ammissione da parte della
Commissione tecnica, l'interessato sarà ammesso come socio or-
dinario con delibera del Consiglio d'amministrazione.-

Il Consiglio di amministrazione può emanare norme particolari
per l'ammissione degli aggregati atleti.

Articolo 22 - Tesseramento alla F.I.T.

1. Tutti gli associati ordinari e gli atleti aggregati devono
essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura dell'associa-
zione.

Articolo 23 - Cessazione di appartenenza all'associazione

1. La qualifica di associato ordinario si perde:

a) per dimissioni presentate per iscritto almeno novanta gior-
ni prima del 31 dicembre;

b) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento as-
sociativo;

c) per radiazione pronunciata dal Consiglio di amministrazio-
ne, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al re-
golamento, previa contestazione all'interessato del fatto ad-
debitatogli.

2. Il provvedimento è comunicato all'interessato con lettera
raccomandata.

CAPO IV

FONDO COMUNE - BILANCIO

Articolo 24 - Fondo comune - Entrate

1. Il Fondo comune è costituito:

- a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi al fondo iniziale di dotazione;
- b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'associazione;
- c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.

2. Le entrate annuali dell'associazione sono costituite:

- a) dai contributi degli associati e dalle elargizioni degli associati, di terzi, di enti pubblici e privati;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

3. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione dei versamenti degli associati a qualunque titolo effettuati.

Articolo 25 - Contributi degli associati.-

1. Ogni associato ordinario deve versare i contributi stabiliti dall'associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicate.

2. Gli associati ordinari che, a seguito di invito scritto, non provvedano, nei dieci giorni successivi alla comunicazione, al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal Consiglio di amministrazione sospesi da ogni diritto associativo anche, se non disposto in precedenza, al momento del concreto esercizio delle relative prerogative.

3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre trenta giorni comporta la radiazione dell'associato inadempiente, deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 26 - Rendiconto economico-finanziario e preventivo di
spesa

1. L'esercizio dell'associazione coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile seguente il Presidente dell'associazione deve sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto economico-finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente.

3. Entro il 30 novembre egli deve altresì sottoporre all'approvazione dell'assemblea il preventivo di spesa, redatto con le medesime modalità del rendiconto, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.

4. Il rendiconto ed il preventivo di spesa devono restare depositati presso la sede dell'associazione per i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.

5. Il rendiconto ed il preventivo di spesa regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e devono restare affissi presso la sede dell'associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

Articolo 27 - Rinvestimento degli avanzi di gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinve-

stiti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3.

2. Durante la vita dell'associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

CAPO V

DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 28 - Provvedimenti disciplinari

1. Sia la F.I.T. sia l'associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari, di cui ai successivi articoli 29 e 30, indipendentemente l'una dall'altra.

Articolo 29 - Provvedimenti disciplinari dell'associazione

1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio di amministrazione nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
- c) radiazione.

2. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

Articolo 30 - Provvedimenti disciplinari della F.I.T.

1. Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:

- a) dell'associazione;



b) degli amministratori e dirigenti dell'associazione;

c) dei tesserati F.I.T. dell'associazione.

Articolo 31 - Responsabilità dell'associazione per i provvedimenti

disciplinari della F.I.T.

1. L'associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.

Articolo 32 - Clausola compromissoria interna - Collegio arbitrale

1. Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non andare le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 809 del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia, federali o associativi.

3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli articoli 60 e 61 dello Statuto e gli articoli 102 e 103 del Regolamento di giustizia della F.I.T.



Articolo 33 - Vincolo di giustizia - Clausola compromissoria

federale

1. L'associazione, dal momento dell'affiliazione, e gli associati e gli atleti aggregati, dal momento dell'ammissione all'associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T.

CAPO VI

SCIoglimento

Articolo 34 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 12 del presente Statuto.

2. L'Assemblea deve contestualmente:

- a) nominare il o i liquidatori determinandone i poteri;
- b) devolvere a fini sportivi l'intero patrimonio residuo, individuando il o i destinatari.

Articolo 35 - Obblighi di carattere economico

1. I componenti del Consiglio di amministrazione, in carica al momento della messa in liquidazione dell'associazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri Affiliati.

Articolo 36 - Obbligo di devoluzione del patrimonio a fini sportivi

1. In ipotesi di scioglimento è fatto obbligo all'associazione

di devolvere fini sportivi l'intero patrimonio residuo, salva
diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VII

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 37 - Richiamo normativo

1. Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le
norme in materia del Codice civile e delle leggi speciali, se
ed in quanto applicabili.

F.ti: EMILIO ALAGNA - BAGALA' SANTO - RENATO BELLOFIORE - DO-
MENICO CREA - LOGIACCO GIOVANNI - ROCCO MAZZA - CRISPINO MAN-
GANO - PASQUALINO GIUSEPPE MARINO - PACIFICO RUGGIERO - ANTO-
NINO TERESI - ROCCO TILOTTA - RAFFAELE VITA - FRANCESCO SOFIA
- ALLERA PIER LUIGI - STEFANO POETA NOTAIO.

Copia conforme all'originale
Giola Tauso, il 28 NOV. 2006

